

CONTRATTO CONCERNENTE L'ESECUZIONE NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MONZA

L'anno ____ - duemila_____ - addì ____ del mese di _____, in Monza, presso la sede comunale di P.zza Trento e Trieste,

TRA

Il Comune di Monza - codice fiscale 02030880153, partita IVA 00728830969 -, rappresentato dalla Dott.ssa ANNAMARIA IOTTI, nata a Reggio Emilia il 29 marzo 1966, domiciliata per la carica presso la sede comunale, P.zza Trento e Trieste - Monza -, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Personale, e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1933 del 22/10/2012 nonché della determinazione dirigenziale n. 2075 del 15/11/2012 e n. 1638 del 17/04/2013;

E

l'Impresa _____ (nel testo che segue, per brevità, "Operatore"), con sede in _____ Via _____ - codice fiscale _____, partita IVA _____ - rappresentata al presente atto dal/dalla sig./sig.ra _____ in qualità di _____, come risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro dell'Imprese - di _____ in data _____, recante la dicitura antimafia ex art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ è stato disposto di affidare l'esecuzione non esclusiva del servizio sostitutivo di mensa per il

personale del Comune di Monza per il periodo 1° dicembre 2012 - 31 dicembre 2014, a mezzo buoni pasto, a tutti i pubblici esercizi di ristorazione che, in possesso dei requisiti oggettivi previsti nell'avviso di ricerca e dei requisiti soggettivi ex art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ne facciano esplicita richiesta specificando le proprie proposte di ristorazione;

- con istanza di convenzionamento protocollo generale n. _____ del _____, agli atti dell'Ufficio Servizi Generali, l'Operatore ha chiesto il convenzionamento con il Comune di Monza per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, strutturando come segue la propria offerta: offerta "menù light" corrispondente al valore facciale spendibile del buono pasto, pari a € 5,68 (euro cinque/68) e offerta "menù completo" al prezzo agevolato di € 8,50 (euro otto/50);
- l'Operatore è in possesso dei requisiti di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come si evince dall'esito positivo dei controlli effettuati dal Comune di Monza, agli atti dell'Ufficio Servizi Generali;

TUTTO CIO'PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2: OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione non esclusiva, da parte dell'Operatore, del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il personale del Comune di Monza, da erogarsi attraverso la somministrazione di alimenti e bevande presso l'esercizio commerciale "_____", sito in _____, Via _____, e da effettuarsi alle condizioni tutte previste nel presente contratto e nella istanza di convenzionamento presentata dall'Operatore e richiamata in premessa.

ARTICOLO 3: DURATA DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' DI MANCATO GUADAGNO

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà inderogabilmente il 31 dicembre 2014.

Il Comune di Monza si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, per il sopravvenire di motivi di pubblica utilità collegati all'attivazione di diverse e più convenienti modalità di gestione del servizio dandone preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare all'Operatore mediante raccomandata a.r. al domicilio dell'Operatore. In tal caso, non spetterà all'Operatore alcuna indennità per il mancato guadagno, ma solo il diritto al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti per il servizio espletato sino alla sopravvenuta data di scadenza del contratto.

L'Operatore potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da inviarsi mediante raccomandata a.r. indirizzata a "Comune di Monza - Ufficio Servizi Generali - P.zza Trento e Trieste - 20900 - Monza -", ovvero tramite PEC all'indirizzo protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

ART. 4: VALORE DEL BUONO PASTO - MENU' - MODALITA' DI RITIRO DEI BUONI PASTO

Il valore facciale spendibile del buono pasto è di € 5,68 (euro cinque/68) comprensivo dell'IVA pari al 4% prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande (cfr. tabella A - parte II - punto 37) - allegata al D.P.R. n. 633/1970) per un importo unitario imponibile di € 5,46.

Il valore facciale del buono s'intende remunerativo di ogni costo (anche accessorio) connesso con l'esecuzione del presente contratto in relazione all'offerta "Menù light" presentata dall'Operatore nell'ambito dell'istanza di convenzionamento; la spesa

aggiuntiva relativa alla somministrazione dell'offerta di **“Menù completo”** o di altra combinazione non compresa nell'“offerta-pranzo” presentata, eccedente il valore facciale del buono pasto, è a totale carico del lavoratore che la richiede per la sola differenza non coperta dal valore del buono pasto erogato dal Comune.

Il buono pasto, che non è cedibile, commerciabile, cumulabile o convertibile in denaro, è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale e deve essere datato e firmato dal dipendente.

I “menù” offerti dall'Operatore nell'ambito dell'istanza di convenzionamento, **allegato 1** al presente contratto, non possono essere modificati dallo stesso per tutta la durata del contratto, ma solo integrati con ulteriori “menù” da comunicare al Comune di Monza con le medesime modalità previste all'articolo 3 del presente contratto.

ARTICOLO 5: MODALITÀ DI FATTURAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà a seguito di emissione posticipata con cadenza mensile di regolare fattura da parte dell'Operatore previa verifica di regolarità dei dati fatturati da parte dell'Ufficio Servizi Generali.

Il pagamento di ogni singola fattura avviene entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture devono essere intestate ed inoltrate a: “Comune di Monza - Settore Organizzazione e Personale - Ufficio Servizi Generali - P.zza Trento e Trieste - 20900 Monza”, essere espresse in lingua italiana e contenere almeno i seguenti elementi:

- a) numero di protocollo generale del contratto;
- b) codice CIG: 46119223740;
- c) codice IBAN di cui al successivo articolo 6;
- d) valore complessivo della fattura, pari al numero dei buoni pasto allegati

moltiplicato per il valore facciale unitario del buono;

e) esplicitazione dell'IVA da scorporare dal valore complessivo della fattura.

Le fatture devono essere obbligatoriamente corredate da:

- ✓ dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché di essere ottemperante rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- ✓ buoni pasto corrispondenti alla numerazione esposta in fattura, suddivisi in gruppi da cento, singolarmente vidimati con l'apposizione del timbro commerciale dell'Operatore.

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di mandati conseguenti al ricevimento delle fatture emesse dall'Operatore.

ARTICOLO 6: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con accredito sul seguente conto corrente "dedicato", intestato a _____:

IBAN: _____, presso Banca _____, sede di .

La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ - codice fiscale _____.

L'Operatore si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa.

Tutti i dati sopra riportati sono stati fedelmente riportati dal prospetto prodotto dall'Operatore in data _____, protocollo generale n. _____ del _____, agli atti

dell'Ufficio Servizi Generali.

Quanto sopra dovrà essere osservato con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti al presente contratto.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ARTICOLO 7: FALLIMENTO DELLA SOCIETA' - MORTE DEL TITOLARE - VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE

Il fallimento dell'Operatore e il verificarsi di una causa di cessazione dello stesso comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto e del vincolo giuridico sorto a seguito dell'affidamento.

Qualora l'Operatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune di Monza proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di variazione della struttura e/o assetto aziendale l'Operatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale entro 10 gg. dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

La tardiva comunicazione di quanto sopra sarà considerata inadempienza e come tale, sarà sanzionata con l'applicazione di una penale pari a € 20,00 per ogni giorno di ritardo inferiore ai 10 previsti.

La mancata comunicazione si configura invece come cessione del contratto e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

Copia della documentazione notarile attestante l'avvenuta modifica nell'assetto

societario dell'Operatore, dovrà essere, a cura dell'Operatore, consegnata all'Ufficio Servizi Generali per l'effettuazione dei controlli di legge sul possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione da parte del nuovo Operatore. Se nei 60 giorni successivi il ricevimento della documentazione *de qua* non interviene l'opposizione del Comune di Monza, il contratto si intende confermato.

ARTICOLO 8: CESSIONE

Il presente contratto a pena di nullità non può essere ceduto neppure parzialmente.

Non è consentito il ricorso ad alcuna forma di sub-appalto.

ARTICOLO 9: CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite al Foro di Monza.

ARTICOLO 10: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati dal Comune di Monza esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 11: DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Operatore elegge domicilio presso la sede legale della Società.

ARTICOLO 12: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- b) cessione dell'attività ad altri se non venga comunicata la variazione nei tempi e con le modalità previste all'art.7 ;
- c) violazioni delle prescrizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario di cui all'art. 6 ;
- d) frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- e) perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- f) mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Operatore, rimane impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c. si avvarrà della clausola risolutiva espressa dal verificarsi delle ipotesi qui richiamate.

Il contratto s'intende altresì risolto, a norma dell'art. 1453 del c.c., per ogni altra inadempienza grave o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione del servizio. In caso di inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente

contratto, resta salva la facoltà per il Comune di Monza di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. Salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dal Comune e non potrà essere invocata dall'Operatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale.

E' altresì piena facoltà del Comune di rescindere il contratto per colpa ed inadempienza dell'Operatore nel caso in cui lo stesso decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

In aggiunta a quanto sopra, il Comune di Monza si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'Operatore diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti, qualora:

- a) l'Operatore esiga dal personale del Comune di Monza il pagamento di tariffe difformi da quelle indicate nell'istanza di convenzionamento;
- b) l'Operatore interrompa ingiustificatamente il servizio;
- c) si verifichi il caso previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2 volte consecutive);
- d) una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'Operatore risultino non veritiere;
- e) si verifichino i casi previsti dall'art. 135 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (adozione nei confronti dell'appaltatore di provvedimento definitivo di

applicazione di misure di prevenzione ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi o violazione di obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro).

Della volontà di risolvere il contratto sarà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r. e la risoluzione non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.

ARTICOLO 13: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annamaria Iotti, Dirigente del Settore Organizzazione e Personale.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto è la sig.ra Cinzia Balzani, responsabile dell'Ufficio Servizi Generali.

ARTICOLO 14: RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che potrebbero derivare dal fatto stesso dell'Operatore, o dei suoi dipendenti durante l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 15: SPESE ED IMPOSTE

Tutte le spese per imposte, tasse, diritti di segreteria, inerenti il presente atto, sono a carico dell'Operatore.

Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In caso di registrazione del presente atto le spese che ne derivano sono a carico della parte richiedente.

Agli effetti dell'eventuale registrazione si dichiara che il servizio è soggetto ad IVA agevolata del 4%.

PER IL COMUNE DI MONZA
LA DIRIGENTE DEL SETTORE

PER L'OPERATORE

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Dott.ssa Annamaria Iotti

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Operatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: artt. 3, 5, 6, 7, 9, 12.

PER L'OPERATORE